

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97, la Commissione ha istituito dazi provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in merito a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esonerati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, vale a dire la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti di:

- non aver esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta,
- di non essere collegata a nessuno dei produttori o esportatori polacchi oggetto dei dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,
- di aver effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

è possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, pari a 6,3 %.

- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono anche essere esonerate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR.
- (4) Con i regolamenti (CE) n. 2079/98 ⁽³⁾ e (CE) n. 2048/1999 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97.

B. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI ESPORTATORI

- (5) Dopo aver chiesto di ricevere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione, otto nuovi produttori esportatori polacchi hanno fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che soddisfano i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97. Tali elementi di prova sono ritenuti sufficienti per consentire la modifica del regolamento (CE) n. 2334/97, mediante l'aggiunta dei suddetti otto produttori esportatori all'allegato I del medesimo regolamento. Nell'allegato I sono elencati i produttori esportatori a cui si applica il dazio medio ponderato del 6,3 %.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2048/1999 (GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.